



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 47 DEL 13/03/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIALE VENEZIA PER OPERE DI CANTIERE CONVENZIONATE FINALIZZATE AL RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DELLE STRUTTURE. INTERRUZIONE CIRCOLAZIONE PER OPERE DI FRESATURA E NUOVA ASFALTATURA. DITTA DE LIBERALI SRL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che il tratto di viale Venezia compreso tra il civ. 1 (hotel Windsor) e l'intersezione con l'8° accesso al mare di via A. Bafile sarà interessata da OO.UU. convenzionate ai P.d.C. n. 0056607/2024 del 12/07/2024 e 0062203/2024 del 02/08/2024, consistenti nel rifacimento/adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, del marciapiede, degli asfalti e della segnaletica;

Visto la richiesta presentata dalla ditta DE LIBERALI S.R.L. con sede a Albaredo di Vedelago TV, in via Fornace 12, acquisita con prot. n. 2026/0016126 del 09/03/2026, con la quale si chiede l'emissione d'ordinanza di interdizione completa al traffico veicolare per l'esecuzione delle opere di fresatura, messa in quota chiusini e asfaltatura strada;

Visto la concessione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche n. /2026/3 del 15/01/2026 sino al 30/04/2026;

Visto l'ordinanza dirigenziale n. 21 del 03/02/2026 già recante modifiche in occasione delle opere in oggetto;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Disposizioni particolari

- 1) Che dal **23/03/2026** sino al **03/04/2026** sul tratto di viale Venezia compreso tra il civ. 1 (hotel Windsor) e l'intersezione con l'8° accesso al mare di via A. Bafile la **circolazione** veicolare possa essere opportunamente **vietata** per l'esecuzione delle opere di fresatura, messa in quota chiusini e asfaltatura strada;
- 2) Che nel periodo indicato al punto precedente, in caso di **interruzione del transito pedonale** sul marciapiede esistente, dovrà essere predisposta adeguata segnaletica indicante l'interruzione e la deviazione della circolazione pedonale sulle laterali subito a monte e a valle dell'area di occupazione; in alternativa potrà essere individuato e predisposto altro percorso, o passaggio pedonale, che dovrà essere opportunamente approntato e segnalato in modo da garantire la sicurezza dei pedoni e l'agevole transito delle correnti veicolari.
- 3) Rimangono in vigore, laddove compatibili con la presente, i poteri, le modifiche e le prescrizioni precedentemente disciplinati ed impartiti con ordinanza dirigenziale n. 21 del 03/02/2026 alla quale si rinvia per quanto qui non espressamente disciplinato;
- 4) Si prescrive, entro la data finale di cui al punto 1), di provvedere alla completa riasfaltatura dei tratti interessati dalle opere.

In ogni caso:

Dovrà essere garantito l'accesso alle proprietà pubbliche e private ricomprese all'interno dell'area interessata dai lavori (con particolare riferimento agli accessi carrai e pedonali) nonché ai mezzi in servizio di soccorso o di emergenza. Laddove questo non risulti possibile, per comprovate ragioni e necessità di cantiere, ancorché sopravvenute e non altrimenti gestibili, sarà onere della ditta esecutrice fornire un'adeguata e tempestiva informazione ai soggetti interessati comunicando, con ampio preavviso e comunque tempestivamente, l'impossibilità di accedere alle suindicate proprietà. Tale interdizione, al fine di recare il minor disagio possibile, dovrà limitarsi al compimento delle operazioni strettamente necessarie e non dovrà protrarsi senza giustificato motivo.

L'informazione potrà essere data tramite contatti diretti con l'utenza, affissione di avvisi cartacei in prossimità delle proprietà e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo che si dimostri efficace per il raggiungimento di tale scopo.

Dovrà essere adottato, comunque, ogni accorgimento rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche se non espressamente prescritto.

Il presente provvedimento è condizionato all'osservanza delle limitazioni, in termini di autorizzazioni, emissioni sonore e di orario di lavoro, di cui al Titolo V del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Jesolo (approvato con Delibera del Consiglio n. 82 del 18/06/2015).

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Eventuali proroghe di validità temporale, considerata la stagionalità del territorio, potranno essere concesse a seguito di apposita richiesta che sarà rimessa al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.